

Contratto di affidamento

“della fornitura di n. 1 Tomografo RM a 1.5 T, con inclusa la garanzia full risk per la durata di 24 mesi per le esigenze del Valmontone Hospital S.p.A.”

CIG: 76356333AF

TRA

Valmontone Hospital S.p.A. (di seguito anche Valmontone Hospital o stazione appaltante o committente), con sede in Via dei Lecci - 00038, Valmontone (RM), Cod. Fisc. e P. I.V.A. 08501151008, in persona del legale rappresentante, nonché Presidente del C.d.A., Sig. Crescenzo Gentili, domiciliato per la presente carica in Valmontone, presso la sede del Valmontone Hospital S.p.A., in via dei Lecci s.n.c.;

e

RTI Canon Medical System S.r.l. / Morviducci S.r.l., costituito in Roma con atto del Notaio Danilo Contini rep. n. 96, racc. n. 83 in data 11.07.2019, e con sede legale in Roma, alla Via Canton n. 115, rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente contratto dal proprio legale rappresentante, sig. Dario Cataldo;

Premesso

- che il Valmontone Hospital S.p.A. ha indetto una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ex art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della

CANON MEDICAL SYSTEMS S.p.A.
Direzione Amministrazione e Finanza
Vice Amministratore Speciale
Dario Cataldo

fornitura ed installazione, inclusa l'assistenza tecnica full-risk per n 24 mesi,
di n. 1 Tomografo RM a 1.5 T, per le esigenze del Valmontone Hospital
S.p.A." - CIG: 76356333AF;

- che il criterio di aggiudicazione stabilito dalla legge di gara è stato quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.
n. 50/2016;

- che, a seguito dell'esperimento della pubblica gara, con Atto del Direttore
Generale n. 17 del 31.05.2019, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva
della fornitura e del servizio full risk in parola al costituendo RTI tra le
imprese Canon Medical System S.r.l. / Morviducci S.r.l., per un corrispettivo
pari ad € 709.000,00, oltre IVA nella misura di legge;

- che, l'operatore economico aggiudicatario, ai fini della stipula del presente
contratto, ha provveduto a trasmettere, come da richieste della stazione
appaltante:

- la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n.
50/2016;
- copia dell'atto costitutivo del RTI tra Canon Medical System S.r.l. e
Morviducci S.r.l.;
- copia del bonifico bancario pari ad € 2.152,42, emesso in favore del
Valmontone Hospital S.p.A. per il rimborso delle spese di
pubblicazioni obbligatorie sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, così come
previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dagli art. 2, 3 e 4 del D.M.
Infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016.
- l'indicazione - ai sensi della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari - del conto corrente dedicato anche in via non

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.
Direttore Amministrazione Finanza
Procuratore Speciale
Bario Cataldo

esclusiva al presente appalto;

- l'indicazione del nominativo e della qualifica del legale rappresentante abilitato a sottoscrivere il contratto in nome e per conto dell'operatore economico aggiudicatario.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. Norme regolatrici


L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

- dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni di cui alla legge di gara che, ancorché non allegate, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dall'offerta tecnica ed economica presentate in gara dal RTI Canon Medical System S.r.l. / Morviducci S.r.l., da intendersi anch'esse quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

Art. 3. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, con inclusa l'assistenza

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.
Direttore Amministrazione e Finanza
Pia
Avvocato Speciale
Dario Cataldo



tecnica e la garanzia full risk per n. 24 mesi, della fornitura ed installazione di n. 1 Tomografo RM a 1.5 T, da destinare al Valmontone Hospital S.p.A., secondo le specifiche dettagliate all'interno dell'offerta tecnica ed economica presentate in gara.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, obblighi, oneri e modalità risultanti, dal presente contratto, da tutti i documenti che costituiscono la *lex specialis* di gara, dalla normativa vigente e dell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

Art. 4. Importo del contratto

L'importo del presente contratto ammonta ad € 709.000,00 oltre IVA nella misura di legge (22%), in ragione dell'offerta presentata dall'operatore aggiudicatario.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Esecutore per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo riportato nell'offerta economica.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Esecutore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Committente.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Esecutore di ogni relativo rischio e/o alea.

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.
Direttore Amministrazione e Finanza
Procuratore Speciale
Dario Catello

L'Esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 5. Condizioni e modalità di erogazione del servizio

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara.

In ogni caso, l'Esecutore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni in vigore.

Art. 6. Durata ed efficacia del contratto

Il presente contratto avrà una durata decorrente dalla data di installazione dei beni oggetto della fornitura e cesserà con il rilascio del certificato di buon esito della fornitura da parte dell'ente committente e, in ogni caso, non prima del termine del periodo di garanzia riconosciuto dall'appaltatore nella propria offerta.

Art. 7. Fatturazione e pagamenti

Il Committente si impegna al pagamento dei corrispettivi contrattuali in favore dell'Esecutore, sulle base dei prezzi indicati nell'offerta economica presentata.

L'appaltatore potrà emettere la propria fattura di importo corrispondente all'importo complessivo dell'appalto, a seguito della regolare consegna, installazione e positivo collaudo dell'apparecchiatura.

Il pagamento avverrà entro e non oltre il 60° giorno dalla data di ricevimento della relativa fattura.

L'importo della fattura è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro della regolarità della stessa, sul conto corrente dedicato ed intestato

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.
Direzione Amministrazione e Finanza
Procuratore Speciale
David Cataldo



all'Esecutore.

Resta inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della Società in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, la Società non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

La fattura deve essere indirizzata al Valmontone Hospital S.p.A. tramite il sistema di fatturazione elettronica:


Valmontone Hospital S.p.A. - Via dei Lecci, snc - 00038 Valmontone (RM) -
Partita IVA: 08501151008 - Cod. Destinatario: W7YVJK9.

Sulla fattura dovrà essere tassativamente indicato il riferimento al CIG della gara e alla tipologia di attività erogata.

Nel caso in cui l'Esecutore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dal Committente.

Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Esecutore può recedere dal presente contratto o sospendere l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.
Direttore Amministrazione e Finanza
Amministratore Speciale
Dario Catullo



Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Esecutore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.


Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010 e s.m.i.


Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 9. Cessione del credito

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Esecutore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Esecutore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.


CANNON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.
Direttore Amministrazione e Finanza
Procuratore Speciale
Darip Cataldo



Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi, ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato, nonché ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Esecutore medesimo, riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 10. Trasparenza

L'esecutore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

L'esecutore dichiara altresì che nella fattispecie non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.

Direttore Amministrazione e Finanza

Procuratore Sp. Cal. b.

Dario Catalfo

rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Esecutore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Esecutore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.


Art. 11. Penali


Qualora durante lo svolgimento della prestazione o anteriormente allo svolgimento della stessa si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, ivi incluso il ritardo nella consegna e installazione dell'apparecchiatura, o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, il Committente, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo pec, potrà diffidare l'Esecutore all'esatta esecuzione del servizio.

L'Impresa esecutrice dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il Committente non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, il Committente si riserva l'insindacabilità di applicare le penali, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

- per ogni non conformità rispetto alle modalità di esecuzione della fornitura e del servizio di garanzia per come previsti nella legge di gara e nell'offerta, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo/difformità, una penale


CAVOM MEDICAL SYSTEMS S.R.L.
Direttore Amministrazione e Finanza
Procuratore Speciale
Dario Cataldo



nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto del contratto, così come previsto dall'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

Per l'ipotesi in cui le penali scaturiscano da un ritardo nella consegna e installazione dell'apparecchiatura rispetto ai tempi stabiliti dalla legge di gara, la stazione appaltante decurerà l'importo delle penali comminate - nella misura massima per ogni giorno di ritardo dell'1 per mille del valore netto del contratto - dall'importo da corrispondere all'appaltatore.

Per l'ipotesi in cui la penale scaturisca invece da inadempimenti successivi alla avvenuta consegna ed installazione dell'apparecchiatura, la stazione appaltante inviterà l'appaltatore al pagamento dell'importo delle stesse entro il congruo termine di 15 giorni, a mezzo bonifico bancario; in difetto di pagamento entro il congruo termine sopra indicato, la stazione appaltante provvederà ad escutere l'importo delle penali dalla garanzia ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al successivo art. 12.

L'amministrazione committente potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. Superata tale soglia si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.


Trovano altresì applicazione in relazione alla fase esecutiva del contratto, le disposizioni di cui agli artt. 107, 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che il Committente intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

Art. 12. Cauzione definitiva

L'appaltatore, in data 9.07.2019 ha provveduto a stipulare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, sottoscritta per la corretta

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.
Direttore Amministrazione e Finanza
Procuratore Speciale
Dario Cataldo



esecuzione del contratto, rilasciata da TUA Assicurazioni S.p.A. con numero 40065391003147 e di importo corrispondente al 5% dell'ammontare netto dell'offerta formulata.

Art. 13. Riservatezza e privacy

L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.


In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.


L'Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza e quanto previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679.

Art. 14. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto viene stipulato in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Lo stesso, pertanto, si intende risolto di diritto qualora dagli accertamenti di legge dovesse emergere l'inidoneità dell'affidatario all'esecuzione dell'appalto.

A prescindere dalle cause di risoluzione innanzi indicate, il Committente potrà risolvere il Contratto in tutti i casi previsti dagli artt. 1453 e seguenti del Cod. Civ., e nelle ipotesi contemplate dal D. Lgs. n. 50/2016, previa


SANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.
Direzione Amministrativa e Finanza
Procuratore Speciale
Dario Cataldo



dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore con raccomandata A/R oppure a mezzo pec.

Art. 15. Norme anticorruzione

La Società esecutrice si impegna a rispettare pienamente la normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i.).

Art. 16. Responsabile dell'Esecuzione

Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale Responsabile dell'Esecuzione, il Dr. Luca Di Zazzo, attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dal presente contratto e dalle disposizioni di legge.

Art. 17. Perfezionamento del contratto e termine di consegna

Il presente contratto si intenderà perfezionato tra le Parti alla data in cui la copia del presente contratto firmato dal legale rappresentante del Valmontone Hospital S.p.A., verrà ritrasmessa, a mezzo pec, munita della firma del legale rappresentante dell'appaltatore.


Il contratto deve essere restituito alla stazione appaltante firmato dall'appaltatore entro e non oltre il termine di 48 ore dalla sua ricezione.

I n. 60 giorni indicati dall'art. 8 del Capitolato Tecnico per la consegna e l'installazione delle apparecchiature, decorreranno dalla data di ricezione da parte dell'appaltatore della nota recante l'ordinativo di fornitura.

Nella nota recante l'ordinativo di fornitura, verrà indicato il nominativo del soggetto (ed i relativi recapiti) con cui prendere contatti ai fini della consegna e installazione delle apparecchiature.

Al termine delle operazioni di installazione il Fornitore può procedere al collaudo. Verrà redatto un apposito "verbale di consegna e installazione", sottoscritto da un incaricato della stazione appaltante e da un incaricato del

CLANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.
Direttore Amministrazione e Finanza
Procuratore Speciale
Darib Cataldo



Fornitore.

Art. 18. Clausole di rimando

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento alle clausole del Bando, del Disciplinare, del Capitolato Tecnico e dei relativi allegati, al Codice Civile, al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e ad ogni altra normativa vigente, in materia contrattuale per la Pubblica Amministrazione.

Art. 19. Foro competente

Le eventuali controversie contrattuali che non possano essere composte in via bonaria saranno demandate al Giudice competente, secondo la normativa vigente in materia, salvo i casi in cui la legge prevede la composizione della controversia in via arbitrale.


Il Foro competente è esclusivamente quello di Velletri (RM).

~~Valmontone, 16 luglio 2019~~

~~Per il Valmontone Hospital S.p.A.~~

~~Il Presidente~~


~~Sig. Crescenzo Gentili~~



~~Per R.T.I. Canon Medical System S.r.l. / Merviducci S.r.l.,~~

~~il Legale Rappresentante~~

~~Sig. Dario Cataldo~~



CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.
Direttore Amministrazione e Finanza
Procuratore Speciale
Dario Cataldo